



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TOMASELLI, CUOMO, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, CAPACCHIONE, D’ADDA, DI GIORGI, Stefano ESPOSITO, MASTRANGELI, PAGLIARI, PEGORER, ROMANO, SAGGESE, SCALIA, ZANONI, COMPAGNONE, LIUZZI e SCAVONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 28 MAGGIO 2014

Disposizioni in materia di assicurazioni per responsabilità civile auto

ONOREVOLI SENATORI. - Le norme proposte si inseriscono nel quadro delle iniziative volte a contenere i costi dell'assicurazione per la responsabilità civile (RC) auto, attuando gli interventi già disposti dal precedente Governo e individuando quelli ulteriormente necessari alla riduzione strutturale dei premi di polizza nelle diverse aree del Paese.

Lo spirito complessivo degli interventi proposti attraverso la novella, tra l'altro, del codice delle assicurazioni private (CAP), di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è quello di garantire la razionalizzazione e l'efficienza dei sistemi di gestione delle fasi di accertamento e di liquidazione dei sinistri, al fine di contenere i costi e di ottenere, così, una riduzione progressiva dei premi assicurativi attraverso la realizzazione di risparmi in tutte le fasi operative.

La novella all'articolo 128 del CAP, introdotta dall'articolo 1, risponde all'esigenza, largamente avvertita, di fornire maggiori garanzie risarcitorie in caso di sinistri che coinvolgono mezzi di trasporto di passeggeri. La norma modifica i massimali minimi di garanzia per la stipula dei contratti in adempimento dell'obbligo di assicurazione per la RC derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Gli attuali massimali minimi di legge sono regolati dal medesimo articolo 128, nel rispetto delle condizioni minime di assicurazione stabilite dalla V direttiva comunitaria in materia di RC auto (direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005) che, dopo aver fissato i massimali minimi, lascia liberi gli Stati membri di optare per i massimali di legge superiori. L'at-

tuale valore, generalizzato per tutti i veicoli, è di 5 milioni di euro per danni a persona e di 1 milione di euro per danni a cose. La proposta rivede i massimali minimi di garanzia per i veicoli della categoria M2 e M3, fissandoli rispettivamente a 10 milioni di euro ed 1 milione di euro. Prima della liberalizzazione tariffaria del 1994, i massimali erano diversificati per categorie di veicoli, con massimali più elevati per gli autobus adibiti al trasporto di passeggeri. Ciò considerato, la disposizione eleva, pertanto, i massimali per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli), al fine di ampliare le coperture a garanzia dei danneggiati, rivelatesi non sufficientemente consistenti a fronte di eventi di particolare eccezionalità e gravità.

Secondo quanto disposto dall'articolo 2 del presente disegno di legge, le imprese di assicurazione non possono rifiutare le proposte per l'assicurazione obbligatoria che vengono loro presentate qualora i dati risultanti dall'attestato di rischio e l'identità del richiedente siano corretti. In tal caso, le imprese possono richiedere, ai soggetti che presentano proposte di assicurazione, di sottoporre i veicoli ad ispezione prima della stipula del contratto e a fronte di una riduzione del premio rispetto alle tariffe pre-stabilite. La norma, inoltre, superando le criticità evidenziate dal mercato assicurativo e dalle associazioni di rappresentanza di settore, oggetto di ricorso anche davanti al giudice amministrativo, mira a chiarire la non obbligatorietà dell'offerta di meccanismi elettronici da parte delle imprese di assicurazione, che potranno liberamente valutarne la convenienza in chiave antifrode, proponendo

la stipula di contratti che prevedano l'installazione dei meccanismi elettronici di controllo delle attività del veicolo, garantendo nel contempo la massima efficacia dello strumento e la sostenibilità economica della significativa riduzione di premio praticata a vantaggio degli assicurati. La modifica proposta tiene fermo, a carico delle compagnie, l'assetto dei costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità dei meccanismi, confermando che le imprese sono tenute a riconoscere una riduzione significativa del premio rispetto alle tariffe stabilite. Al fine di garantire una quantificazione della riduzione in parola, riscontrabile e verificabile, la norma prevede che lo sconto concordato non debba comunque essere inferiore al 7 per cento del premio medio applicato dalla compagnia l'anno precedente su base regionale per il profilo di rischio corrispondente alla classe unificata di merito del contraente, sia nei casi di nuovi contratti, che di rinnovo contrattuale. Onde superare, infine, una serie di difficoltà applicative legate all'utilizzo dei dati rilevati dai meccanismi in giudizio e ai fini della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, è previsto che le risultanze dei dispositivi, conformi alla disciplina tecnica e funzionale stabilita dalla legge, facciano piena prova nei procedimenti civili dei fatti cui si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del dispositivo e, inoltre, che i dati siano trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, facendo divieto all'assicurato - nel contempo - di disinstallare, manomettere o comunque non rendere funzionante (ad esempio, attraverso l'interruzione temporanea del trattamento dei dati mediante funzione semplice) la rilevazione delle informazioni ad opera del dispositivo, pena la disapplicazione della riduzione del premio per la durata residua del contratto e la restituzione dell'importo corri-

spondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali. La norma stabilisce, infine, che l'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo sia garantita da operatori - *provider* di telematica assicurativa - i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità e curano la trasmissione dei dati alle compagnie di assicurazioni competenti per ciascun veicolo assicurato.

La disciplina recata dall'articolo 3 mira ad evitare la prassi volta a far valere testimonianze prodotte in un momento successivo a quello della denuncia del sinistro, attraverso l'identificazione immediata del testimone sul luogo dell'incidente, il cui nominativo deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione. La disposizione prevede l'inammissibilità in giudizio delle testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità anzidette, salva la possibilità per il giudice di disporre l'audizione di testimoni nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità della loro tempestiva identificazione. È infine previsto che, nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti, possa verificare se i testimoni siano stati già chiamati in più di tre cause nel corso degli ultimi cinque anni nel settore dell'infortunistica stradale e, ove ne abbia riscontro, trasmettere l'informativa alla procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. La disposizione non si applica alle testimonianze rese in adempimento di un dovere d'ufficio.

Secondo il dettato dell'articolo 4, le imprese di assicurazione possono offrire al contraente, all'atto di sottoscrizione del contratto ed in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose,

con garanzia non inferiore a due anni sulle riparazioni effettuate e a fronte di una riduzione non inferiore al 5 per cento del premio medio applicato dalla compagnia l'anno precedente su base regionale per il profilo di rischio corrispondente alla classe unificata di merito del contraente. Inoltre, qualora il danneggiato, persona diversa dall'assicurato che ha sottoscritto la clausola, rifiuti il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, è previsto un meccanismo per cui il versamento della somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può superare i costi *standard* per lavori a regola d'arte, viene effettuato direttamente all'impresa di autoriparazione con contestuale presentazione della documentazione fiscale prevista ai sensi di legge. Al fine di realizzare un equo contemperamento degli interessi contrapposti delle parti, si prevede che l'IVASS determini i costi *standard* per lavori a regola d'arte, sentite le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA). La norma, quindi, mira a tutelare la libertà di concorrenza nel mercato dell'autoriparazione assicurando in capo al danneggiato la libertà di scelta delle imprese di autoriparazione di fiducia ed evitando forme di abuso di posizione dominante da parte delle imprese di assicurazione. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato incrementato delle eventuali spese di demolizione e immatricolazione di altro veicolo.

La disciplina recata dall'articolo 5, prevede il riconoscimento di tariffe premio in favore degli assicurati virtuosi, ovvero di coloro che non denunciino sinistri nell'arco di un quinquennio. Tale tariffa premio è predi-

sposta da ciascuna compagnia assicurativa ed è valida su tutto il territorio nazionale ed è offerta agli assicurati virtuosi in tutta la rete di vendita della compagnia.

La disciplina recata dall'articolo 6, al fine di consentire alle imprese di assicurazioni l'utile accertamento della sussistenza e dell'entità del danno, nonché una più attenta valutazione delle determinazioni conclusive da comunicare al danneggiato in merito alla richiesta di risarcimento, aumenta da cinque a otto i giorni non festivi in cui le cose danneggiate sono messe a disposizione dell'assicuratore. È previsto che la procedura attivabile nei casi in cui vengano evidenziati indizi di frode si applichi anche in presenza di altri indicatori acquisiti dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132, comma 1, del CAP o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. È previsto, infine, che l'azione in giudizio per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti in presenza di indicatori di frode, sia proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Si stabilisce, inoltre, che l'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

La disciplina recata dall'articolo 7 stabilisce che l'impresa di assicurazione possa offrire al contraente la facoltà di prevedere, in via contrattuale, il divieto di cessione a terzi del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei

natanti, senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. Anche in questo caso, onde garantire l'immediato vantaggio economico per coloro che accettino la limitazione delle proprie facoltà contrattuali, è previsto che l'impresa di assicurazione applichi una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura non inferiore al 4 per cento del premio per il profilo di rischio corrispondente alla classe di merito del contraente applicato su base regionale nell'anno precedente.

L'articolo 8 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 170-*bis* del CAP, relative alla durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, vengano applicate anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale, qualora lo stesso contratto garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

Al fine di ridurre i costi di gestione in esito ai sinistri con lesioni, secondo la disciplina dettata dall'articolo 9, le imprese sono tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle imprese stesse. È altresì prevista una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato che acconsenta ad avvalersi dei professionisti convenzionati. Al comma 2, inoltre, viene modificata la disciplina concernente il risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità, accordato a seguito di riscontro medico legale da cui risulti solo strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.

La disciplina recata dall'articolo 10 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell'impresa, nonché la riduzione automatica del premio contrattuale, sia nel caso di mancata riduzione dei premi, con riferimento agli articoli 2, 4, 7 e 9, sia nelle ipotesi in cui le stesse imprese non abbiano dato comunicazione del man-

cato avvalimento delle facoltà previste agli articoli 2 e 4 tramite apposita dichiarazione da allegare al contratto in fase di stipula.

Con l'articolo 11, viene modificato il secondo comma dall'articolo 2947 del codice civile prevedendo, con riferimento al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, la decadenza del diritto del danneggiato qualora non venga presentata la richiesta entro sei mesi dal verificarsi del fatto dannoso. La norma, che mira a contrastare il fenomeno delle frodi in assicurazione in fase di accertamento e liquidazione del sinistro, fa salva, in ogni caso, la prescrizione biennale già prevista dall'articolo 2947, escludendo dall'applicazione del termine decadenziale i casi di forza maggiore e di impedimento senza colpa.

L'articolo 12 prevede una serie di nuovi compiti e funzioni in capo all'IVASS che mirano a garantire il controllo e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni adottate nel settore assicurativo, con specifico riguardo agli esiti previsti, in termini di riduzione immediata dei premi assicurativi, a vantaggio dei cittadini. In particolare, attraverso obblighi di comunicazione e di pubblicazione posti a carico delle imprese, corrispondenti ai poteri di sanzione, controllo e informativa, a carico dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico, si garantisce una rendicontazione pubblica dei vantaggi per il Paese, in via ciclica, sui siti *internet* dei soggetti coinvolti e attraverso la relazione al Parlamento di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Viene stabilito, inoltre, che gli introiti delle sanzioni amministrative pecuniarie siano destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada. È previsto, inoltre, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10

e 100 punti di invalidità, l'IVASS, con la collaborazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Ministero dello sviluppo economico e dell'Istituto nazionale di statistica, effettui un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze RC auto. I risultati del monitoraggio sono raccolti in un rapporto, trasmesso semestralmente alle Camere, contenente anche una valutazione in merito alla effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione delle tabelle. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora accerti il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo derivanti dall'applicazione della presente legge e delle ulteriori misure da esso previste, può applicare alle società assicuratrici una sanzione pecuniaria i cui importi sono devoluti per metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per metà alla promozione di misure di informazione e prevenzione per la sicurezza stradale.

L'articolo 13, modificando l'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, stabilisce che la convenzione stipulata tra le imprese di assicurazione per la regolazione dei rapporti economici debba prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito, un sistema di conguagli tes-

ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi e che i conguagli avvengano sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macroaree territorialmente omogenee.

L'articolo 14, infine, estende in funzione antifrode e di contrasto alla mancata stipula delle polizze RC auto, le ipotesi in cui non è necessaria la contestazione immediata anche al caso in cui l'accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile, venga effettuato mediante il raffronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli, con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. Si prevede, inoltre, che qualora si tratti di dispositivi omologati e gestiti direttamente dagli organi di polizia, non è necessaria la presenza degli organi stessi per la rilevazione della violazione. Se in base alle risultanze del raffronto risulta che al momento del rilevamento un veicolo fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia che effettua il controllo invita il proprietario a produrre il certificato di assicurazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 128 del codice delle assicurazioni private cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di massimali di garanzia)

1. Al comma 1 dell'articolo 128 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b-bis*) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori a 10 milioni di euro per sinistro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e a un milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.».

2. I massimali di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 128 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015, e sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, in materia di installazione, interoperabilità e portabilità dei meccanismi elettronici)

1. All'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e succes-

sive modificazioni, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedano l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 25 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale riduzione del premio non è comunque inferiore al 7 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi responsabilità civile auto (RCA) incassati nella Regione

dalla medesima compagnia nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe unificata di merito del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa Regione e si applica altresì in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipula di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell'articolo 32, commi *1-bis* e *1-ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo.

1-ter. L'interoperabilità e portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche nei casi di sottoscrizione da parte del riassicurato di un contratto di assicurazione con impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto ad installare i meccanismi elettronici, è garantita da operatori - *provider* di telematica assicurativa - i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello *standard* tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma *1-ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successivamente inviati alle rispettive compagnie

di assicurazione. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo sono determinate dal regolamento previsto dal comma 1-bis dell'articolo 32, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o dell'operatore di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del predetto divieto la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 135 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, in materia di ammissibilità di testimoni in giudizio)

1. All'articolo 135 del codice di cui al decreto legislativo n. 209, del 2005, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. L'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, la identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tal fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità

di polizia che sono chiamati a testimoniare.».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di risarcimento in forma specifica)

1. Dopo l'articolo 147 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 147-bis. - *(Risarcimento in forma specifica)*. - 1. All'atto della sottoscrizione del contratto, in alternativa al risarcimento per equivalente, l'impresa di assicurazione può offrire al contraente, a fronte di uno sconto sul premio determinato con le modalità di cui ai periodi successivi, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di una nuova tariffa e, per l'anno 2015, entro il 31 marzo, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al 5 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe unificata di merito del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa regione. Le imprese di assicurazione identificano la tipologia di veicoli e gli ambiti territoriali nei quali offrono tale facoltà a tutti i contraenti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate ridu-

zioni del premio non inferiori al 10 per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: frequenza dei sinistri denunciati, costo medio dei risarcimenti per soli danni a cose, sinistri senza seguito per attività anti-frode, incidenza dei sinistri con soli danni a cose sul totale dei sinistri denunciati. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del 5 per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, diverso dall'assicurato che ha sottoscritto la clausola di cui al primo periodo, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare i costi *standard* per lavori a regola d'arte, quali determinati per tipologia di intervento dall'IVASS entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione previa consultazione delle associazioni rappresentative delle imprese di assicurazione e delle imprese di autoriparazione. Tali costi *standard* per lavori a regola d'arte sono rivisti con cadenza biennale. Le somme conseguentemente dovute a titolo di risarcimento sono versate direttamente alle imprese che hanno svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato incrementato delle eventuali spese

di demolizione e immatricolazione di altro veicolo.

2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 31 marzo 2015 la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nel 2015».

Art. 5.

(Misure in materia di tariffe premio per gli assicurati virtuosi)

1. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio deve essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente, come risultante dall'attestato di rischio.

2. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di offrire tariffe diverse a parità di parametri territoriali e personali. Ogni impresa di assicurazione offre un unico tariffario per tutta la propria rete di vendita. Eventuali sconti sui premi assicurativi sono determinati a livello nazionale e sono offerti nella stessa misura in tutta la rete di vendita.

3. Il comma 2-ter dell'articolo 131 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 è abrogato.

Art. 6.

(Modifiche agli articoli 148 e 149 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di procedure di risarcimento)

1. All'articolo 148 del decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto», e il sesto periodo è soppresso;

b) al comma 2-*bis*, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura.».

2. Al comma 3 dell'articolo 149 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che avviene sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese».

Art. 7.

(Disposizioni in materia di disciplina della cessione del diritto al risarcimento)

1. Dopo l'articolo 150-*bis* del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005,

e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 150-ter. - (*Disciplina della cessione del diritto al risarcimento*). - 1. L'impresa di assicurazione può offrire al contraente la facoltà di prevedere, in deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all'atto della stipula del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al precedente periodo, l'impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe di merito del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa regione.

2. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122».

Art. 8.

(*Modifiche all'articolo 170-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, in materia di rischi accessori*)

1. All'articolo 170-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle assicurazioni dei ri-

schi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».

Art. 9.

(Servizi medico-sanitari)

1. Le imprese di assicurazione possono proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedano prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, i cui nominativi sono pubblicati dalle imprese stesse sul proprio sito *internet*. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura non inferiore al 10 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe di merito unificata del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa regione.

2. All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, le parole: «visivamente o» sono soppresse.

Art. 10.

(Sanzioni)

1. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui agli articoli 2, 4, 6 e 9, comma 1, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione

automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

2. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle facoltà di cui agli articoli 2 e 4 hanno obbligo di darne comunicazione all'assicurato all'atto della stipulazione del contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo contratto. In caso di inadempimento, si applica da parte dell'IVASS una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

Art. 11.

(Prescrizione del diritto al risarcimento del danno)

1. Il secondo comma dell'articolo 2947 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro sei mesi dal fatto dannoso, salvi i casi di forza maggiore e di impedimento senza colpa, ad esercitare il diritto entro il termine previsto. Restano fermi i diversi termini in caso di reato.».

Art. 12.

(Compiti e funzioni dell'IVASS)

1. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, in specie quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze assicurative e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui all'articolo 10 e al comma 2 del presente articolo. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135, viene dato specifico conto dell'esito dell'attività svolta.

2. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi degli articoli 2, 4, 6 e 8, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti *internet*.

3. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma 5 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

4. Le sanzioni di cui al presente articolo, erogate dall'IVASS, sono applicate dopo la presentazione dei bilanci consuntivi delle imprese di assicurazione dell'anno in cui sono state commesse le infrazioni, e non possono incidere sulla determinazione dei premi assicurativi.

5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 10 e dal comma 3 del presente articolo sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze RC auto distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il

Ministero dello sviluppo economico e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

7. I risultati del monitoraggio sono raccolti in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito alla effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione delle tabelle di cui al comma 13-*bis*. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.

8. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del predetto monitoraggio ministeriale o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dall'applicazione della presente legge e delle ulteriori misure da essa previste, applica alle società assicuratrici interessate ed alle loro società controllanti una sanzione pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo RCA secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per metà a misure di informazione e prevenzione per la sicurezza stradale, con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo le modalità fissate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto è raddoppiata la percentuale del 15 per cento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *x*), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per le medesime finalità e sono conseguentemente riviste le percentuali di cui all'articolo 208 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 13.

(Nuove disposizioni in materia di convenzioni tra imprese)

1. Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto.

2. Per la regolazione dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito, ed un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi.

3. I conguagli avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macroaree territorialmente omogenee.

4. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono abrogati l'articolo 13, commi 2, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 10, e l'articolo 14.

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 201 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di notifica delle violazioni)

1. All'articolo 201 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, lettera g-bis), le parole: «di rilevamento.» sono sostituite dalle seguenti: «di rilevamento;», e dopo la lettera g-bis) è inserita la seguente:

«g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'as-

sicurazione di responsabilità civile, effettuato mediante il raffronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli, con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.»;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«1-*quinquies*. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-*bis*, lettera *g-ter*), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo alla circolazione su strada di un determinato veicolo munito di targa di immatricolazione. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-*bis*, lettera *g-ter*), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato *in solido* a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.».

Art. 15.

(*Oneri*)

1. All'attuazione della presente legge le amministrazioni provvedono nell'ambito

delle risorse umane, finanziarie e strumentali
previste a legislazione vigente.

